



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE "NICOLA DA GUARDIAGRELE"

Via G. Farina 1 – 66016 GUARDIAGRELE (CH) – Telefono 0871/82232

C.M. CHMM062004 – Cod. Fisc. 80003660695

PEO: chmm062004@istruzione.it – PEC: chmm062004@pec.istruzione.it

web: www.omnicompensivoguardiagrele.edu.it

LICEO SCIENTIFICO, Via Grele 24/b Tel. 0871/809355

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO e TECNOLOGICO, Via Grele 24/a Tel. 0871/809301

SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Via G. Farina 1 Tel. 0871/82232



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI CON DELIBERA N. 11 DEL 14/09/2023

APPROVATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERA DEL 22/09/2023 VERBALE N. 157

Il presente Regolamento annulla e sostituisce
gli articoli del Titolo II del Regolamento d'Istituto, dal n. 18 al n. 25

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. 297 / 1994, art. 328;

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli alunni e delle studentesse" e successive modifiche e integrazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31.07.2008;

PREMESSO che lo "Statuto degli alunni e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che l'autonomia delle istituzioni scolastiche "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art. 1, comma 2, D.P.R. 275/99);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTO il Regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento di dati personali e di privacy-Regolamento UE 679/2016;

VISTA la Legge n.71 del 29. 05.2017 (artt. 4 e 5 c.2) indicante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

VISTO il D. Lgs. 62/2017 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato";

VISTA la circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 107190 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe";

VISTO il vademecum "La scuola a prova di privacy" (anno 2023) del Garante per la protezione dei dati personali;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. 11 del 14/09/2023;

EMANA

il presente regolamento che, in ottemperanza alle disposizioni citate, disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà e al rispetto della dignità delle persone.

Art. 1 - Principi e finalità

1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana e al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

2. In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il DPR 8 marzo 1999, n. 275, e con riferimento ai diritti e ai doveri degli alunni di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche e integrazioni, il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n. 71.

3. I principi ispiratori del presente Regolamento sono i seguenti:

- i provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica;

- la responsabilità disciplinare è personale;
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto complessivo;
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano e tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili;
- tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.

Art. 2 - I diritti degli alunni

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di accesso all'informazione. Vanno sempre garantiti il diritto alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 3 - I doveri degli alunni

Gli alunni sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi e con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona;
- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di istituto;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- rispettare e avere cura dell'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola, condividere la responsabilità di renderlo accogliente;
- durante l'orario scolastico gli studenti non devono utilizzare, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente.

Art. 4 – Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica.

2. La volontarietà nella violazione disciplinare e il riconoscimento palese della colpa del soggetto nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza (o attraverso ammissione spontanea o

attraverso prove oggettive che ne dimostrino la colpevolezza) sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

3. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

4. Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.

5. Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

Art. 5 – Tipologie di sanzioni

1. Le sanzioni possono catalogarsi come segue:

I) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4, comma 1 dello Statuto):

a) richiamo/ammonizione verbale (consiste in un mero avvertimento dello studente a non reiterare la condotta sbagliata)

b) nota/censura sul registro

c) nota/censura sul registro con accompagnamento dell'alunno dal genitore entro il giorno successivo.

II) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, comma 8 dello Statuto):

d) allontanamento dalla comunità scolastica con obbligo di frequenza;

e) allontanamento dalla comunità scolastica senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni; I

III) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, comma 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto):

f) allontanamento dalla comunità scolastica senza obbligo di frequenza oltre i quindici giorni;

g) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;

h) allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

2. Le sanzioni di minor gravità sono adottate da docenti, collaboratori del dirigente, dirigente (si veda tabella allegata). Le sanzioni che comportano provvedimenti corrispondenti all'allontanamento dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni devono essere adottate dai Consigli di Classe di competenza nella composizione allargata alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti. Le sanzioni di gravità superiore dovranno essere adottate dal Dirigente scolastico o dal Commissario Straordinario. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono poi inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

3. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi componente della comunità scolastica. adulto in attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione al Dirigente Scolastico e/o a un collaboratore dello staff in merito a comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti adulte della comunità scolastica.

4. Le condotte negative oggetto di note possono determinare effetti sul voto di comportamento. Alla terza nota scritta dovrà istruirsi il procedimento disciplinare che, laddove la sanzione prevista non corrisponda a provvedimenti riconducibili all'allontanamento dalla comunità scolastica, si svolgerà in modalità semplificata senza prevedere il coinvolgimento di un organo collegiale. Infatti, in tal caso, sarà sufficiente garantire il contraddittorio procedimentale convocando, innanzi al Dirigente Scolastico o un

suo delegato (es. coordinatore di classe) l'alunno e i suoi familiari per produrre elementi a difesa in merito alle condotte riprovevoli singolarmente contestate, in modo formale, tramite note sul registro.

5. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori caratterizzati da una spiccata valenza educativa e finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, al rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono a una comunità scolastica.

6. Le sanzioni autonome, accessorie o alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica, sono tese al recupero dello studente, tramite attività di natura sociale e/o culturale a vantaggio della comunità scolastica (volontariato, tutoraggio tra pari, assistenza a compagni in difficoltà, svolgimento di un compito in classe o a casa, lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata, supporto ad attività di segreteria, pulizia e ripristino di quanto sporcato o danneggiato, piccola manutenzione, ricerca, biblioteca,...) e a stimolare processi di riflessione e di rielaborazione critica di episodi scorretti verificatisi in ambito scolastico.

7. Per l'attuazione di sanzioni c.d. alternative, ove queste si svolgano fuori dalla scuola, con la collaborazione di soggetti terzi (ad esempio associazioni di volontariato del terzo settore), si dovrà sottoscrivere apposita convenzione finalizzata anche alla regolamentazione dell'obbligo di vigilanza durante l'esecuzione della sanzione.

8. La convocazione dei genitori, prevista da alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

9. I provvedimenti disciplinari devono essere motivo di riflessione e di crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato.

10. È possibile prevedere il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica solo per fatti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o che determinino uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 6 – Infrazioni e sanzioni

Infrazioni	Sanzioni
<p>Si configurano come infrazioni lievi le condotte che per modalità, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati all'art. 3 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:</p> <ul style="list-style-type: none">a. presentarsi alle lezioni in ritardo e/o uscire in anticipo e /o non giustificare le assenze;b. presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;c. disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;d. tenere il cellulare in mano o sul banco e non nello zaino, come consigliato;e. tenere comportamenti inadeguati che non arrechino danni a persone o cose al cambio	<p>Le infrazioni lievi sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'inculpato, le rileva con una ammonizione verbale. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro elettronico di Classe.</p> <p>Ove non diversamente disposto, alla terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi dell'art. 5, punto 4, con una nota disciplinare scritta.</p>

<p>dell'ora, negli spostamenti interni, nelle visite guidate e viaggi d'istruzione.</p> <p>A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, mancato rispetto del materiale altrui, ritardi al rientro in aula dopo l'intervallo della ricreazione e al cambio d'ora, inosservanza del mantenimento della pulizia degli ambienti, disordine e mancata cura dell'aula e degli altri ambienti scolastici.</p>	
<p>Sono infrazioni gravi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. utilizzare non autorizzato il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico; b. utilizzare nelle verifiche il cellulare o altri dispositivi utili; c. fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola; d. frequentare irregolarmente le lezioni; e. fare assenze collettive ingiustificate; f. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai compagni, ai docenti, al personale scolastico; g. imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; h. rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza o disattenzione; i. reiterare la condotta prevista dal comma 1 nella lettera a); j. reiterare una delle condotte previste dal comma 1 nelle lettere b), c) d) e). La reiterazione in questo caso s'intende integrata a partire dalla terza infrazione sanzionatoria; k. utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico; l. pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi 	<p>Le infrazioni gravi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.</p> <p>La violazione di cui alla lettera b) prevede anche la valutazione gravemente insufficiente della verifica o l'annullamento della parte svolta fino al momento in cui l'alunno/a è stato/a colto sul fatto e la valutazione solo della parte svolta successiva.</p> <p>La violazione di cui alla lettera c) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.</p> <p>La violazione di cui alla lettera i) è disciplinata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • negli Istituti Superiori al raggiungimento di numero 20 tra entrate in ritardo e /o uscite anticipate e/o assenze ingiustificate effettuate nell'anno scolastico di abbassa di un decimo il voto di condotta nello scrutinio finale; • per gli studenti della Scuola secondaria di 1° grado si sanziona con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. <p>Le violazioni di cui alle lettere i), j), l), m) sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni o da altre attività didattiche programmate (es. uscite, visite guidate, viaggi di istruzione) fino a un massimo di quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento.</p>

<p>aventi ad oggetto il Dirigente, dei docenti, il personale tutto della scuola e i compagni.</p>	
<p style="background-color: #cccccc;"></p>	<p style="background-color: #cccccc;"></p>
<p>3. Sono infrazioni gravissime:</p> <p>a) utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e degli alunni, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;</p> <p>b) pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;</p> <p>c) reiterare le condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;</p> <p>d) inviare i soggetti appartenenti alla comunità scolastica messaggi a contenuto sessuale mediante gli strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;</p> <p>e) minacciare di violenze fisiche o molestare a in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici;</p> <p>f) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti appartenenti alla comunità scolastica nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico,</p> <p>g) compiere atti di vandalismo su cose;</p> <p>h) compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti appartenenti alla comunità scolastica nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;</p>	<p>Le infrazioni gravissime sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni quindici fino al termine delle lezioni. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.</p> <p>I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio di Classe. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p>

<ul style="list-style-type: none"> i) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.); j) detenere a scuola di oggetti potenzialmente pericolosi k) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone; l) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti; m) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di un componente della comunità scolastica; n) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di un componente della comunità scolastica. 	
--	--

Art.7 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art. 6, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

2. Per le infrazioni gravi a), b), c), d) e) di cui all'art. 6, punibili con ammonimento scritto del dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal dirigente scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.

3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.

4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e/o ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano, posta elettronica, fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.

5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.
7. L'audizione si svolge alla presenza del dirigente scolastico e del coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni controinteressati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal Dirigente Scolastico.
8. A seguito dell'audizione il dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 8 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale è convocato dal dirigente scolastico entro cinque giorni dal contraddittorio.
2. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.
4. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
5. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
7. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
8. In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse

una sanzione pendente a carico dell'alunno stesso, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

9. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Impugnazioni e Organo di garanzia

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.

2. Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico e dal Consiglio di Classe, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, da presentare agli uffici di segreteria, brevi manu o mediante invio all'indirizzo email istituzionale e/o posta certificata della scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Per la Scuola Secondaria l'organo di garanzia è composto da un docente designato dal Collegio dei Docenti, da un docente designato dal Commissario straordinario, da due genitori eletti dai genitori contestualmente alle elezioni delle componenti dei Consigli di Classe (l'eletto con maggior numero di voti della scuola secondaria di primo grado e l'eletto con maggior numero di voti della scuola secondaria di secondo grado) ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. A norma dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 235 / 2007, esso resta in carica per due anni scolastici.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è affisso su Amministrazione Trasparente/*Disposizioni generali /Atti generali /Atti amministrativi generali*, all'Albo della scuola e nella sezione "*Regolamenti e Codici di comportamento*" sul sito <https://www.omnicomprensivoguardiagrele.edu.it/site/>

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 7 giorni dalla sua pubblicazione.

3. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Irma Nicoletta D'Amico)
Documento firmato digitalmente